

# Estensione del suffragio e distribuzione della rappresentanza <sup>(1)</sup>

DEL

Prof. AVV. MANFREDI SIOTTO-PINTOR  
dell'Università di Catania

---

1. In una nota letta il 9 novembre 1899 all'Istituto lombardo di scienze e lettere, il comm. Bassano Gabba ebbe a dire argutamente che ai giorni nostri l'argomento del voto obbligatorio è tornato in onore, perchè dopo l'invenzione del suffragio universale, si è visto che l'universale non sa che fare del suffragio, avvalendosi soltanto la minor parte (2).

Arguta osservazione, ripeto, che giova ricordare in questo strano momento della nostra vita politica, mentre l'infatuazione per il suffragio universale sembra rinascere in certe sfere in guisa davvero sorprendente, e più che mai manifesta è invece la suprema indifferenza delle masse cui si vuole a ogni patto largire ciò che non mostrano affatto di desiderare.

2. Se sia buon consiglio procedere a una qualsivoglia riforma legislativa senza che riguardo ad essa si sia fatto palese un largo consenso popolare, è questione vecchia e assai dibattuta.

Scriveva l'Orlando sin dal 1883 che se per fare una legge bisognasse aspettare la manifestazione dell'interesse popolare, il potere legislativo in Italia sarebbe organo sovrabbondante (3); e Vittorio

---

(1) Riassumo rapidamente in questo scritto i punti salienti d'uno studio « Per una vera e seria riforma elettorale », che vedrà fra poco la luce nei tipi di Franc. Marcolli e C. (Milano-Roma).

(2) *Il voto obbligatorio*, Tipogr. Bernardoni di C. Rebeschini e C., Milano 1899 (estr. dai *Rendiconti del R. istit. lomb. di sc. e lett.*, serie II, vol. XXXII).

(3) *La riforma elettorale*, Hoepli, Milano 1883, pag. 138.

Scialoja ammoniva pur ieri essere altissimo compito del legislatore intuire le riposte esigenze della vita sociale e predisporre sagacemente le discipline meglio atte a soddisfarle, facendosi guida della pubblica opinione anzichè subirne con passivo atteggiamento gli impulsi (1).

Non è da tacere, per converso, che l'Orlando stesso, in altro punto della ricordata sua opera, plaudiva alla sentenza formulata dal Padelletti nel senso che poco frutto sarebbe da ripromettersi da una riforma che invece di uniformarsi alla pubblica opinione volesse crearla o precorrerla (2). Veduta, questa, che sembra meglio corrispondere a quei fondamentali principii della scuola storica cui l'insigne maestro si è sempre ispirato, con sicura saldezza di convincimento, in ogni sua trattazione.

L'apparente contraddizione insuperabile fra gli accennati punti di vista, si risolve tuttavia, a parer nostro, quando si consideri che non tutte le norme dettate per disciplinare le svariatissime categorie dell'umana convivenza richiedono in ugual misura, per tradursi in atto efficacemente, la partecipazione volonterosa delle attività subordinate.

Molte ve n'ha che, per riuscire efficaci appieno, esigono appena una passiva acquiescenza ai precetti formulati: e qui è dato largo campo acconcio alla iniziativa pienamente autonoma del legislatore.

Altre invece ve n'ha che si dirigono al volere attivo dei subbietti contemplati, ne invocano un determinato atteggiamento operoso, che è presupposto indeclinabile della effettiva loro realizzazione: e qui è chiaro che il momento dinamico, per così dire, si sposta, dilungandosi dalla volontà che statuisce la norma, per incardinarsi nelle volontà che vogliono esserle subordinate. Sicchè l'efficienza viene ad esserne, per necessità di cose, determinata dagli atteggiamenti spontanei di queste, anzichè dalle manifestazioni più o meno sapienti di quella. E appunto la vera sapienza in codesti casi consiste, come ognuno intende, nella commisurazione e coordinazione dell'attività normativa all'effettivo atteggiarsi delle volontà che vogliono essere assunte a cooperare al conseguimento di determinati scopi.

3. Ecco perchè non può non giudicarsi vana ed improduttiva di ogni salutare effetto una riforma intesa a estendere il diritto di

---

(1) *L'arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo*, in *Scientia*, a. IV (1910), fasc. 1.

(2) *Op. cit.*, pag. 232-233.

suffragio quando l'estensione non sia con vivace desiderio richiesta dai cittadini che vorrebbero chiamarsi alle urne. Mentre per converso può ben essere fruttuosamente attuata, pur senza il vivace consenso popolare anticipato, una meditata riforma del meccanismo della votazione o della distribuzione dei rappresentanti, che non sminuisca la portata apparente dell'influenza concessa dal vigente ordinamento ai singoli elettori nel determinare il risultato ultimo della lotta politica. Qui le misure che per qualsivoglia motivo d'ordine logico o puramente pratico si riputassero dal legislatore confacenti a determinare una più felice realizzazione dell'istituto della rappresentanza, non solleciterebbero comunque l'attiva partecipazione delle volontà subordinate; là invece codesta partecipazione sarebbe indeclinabilmente richiesta per la realizzazione dell'intento proseguito.

Nè si creda di poter addurre, per attenuare il decisivo significato dell'intrinseca differenza dei casi, la possibilità di assicurare in ogni modo la voluta partecipazione collo spediente del voto obbligatorio.

Non occorre ripetere, a proposito di codesto spediente, quanto è stato a dovizia già detto e ridetto le cento volte nell'abbondante letteratura dell'argomento (1). Basta qui far presente che a realizzare da senno e non per burla l'obbligo del voto (che non vuole — come è ben chiaro dopo quanto si è detto — esser confuso coll'obbligo di recarsi a deporre una scheda nell'urna (2)) occorrerebbero nè più nè meno — oltre al divieto, seriamente sanzionato, della astensione — le seguenti misure: obbligo della previa dichiarazione delle candidature, formazione di un elenco ufficiale di esse con esclusione degli ineleggibili, voto palese e divieto di votare per candidati non compresi nell'elenco ufficiale (3). Sono questi, come è

---

(1) Vedi, per tutti, FORTI, *Appunti sul diritto di voto. A proposito del voto obbligatorio*, in *Giurispr. ital.*, vol. LIV (1902); ALEX. VUTKOVICH, *Wahlpflicht* (trad. dall'ungherese), ediz. dell'autore, Pressburg 1906; EMIL SPIRA, *Die Wahlpflicht*, Manz, Wien 1909.

(2) In questa singolare confusione sogliono incorrere così gli avversari come i fautori del voto obbligatorio, che neppure si curano, in genere, di accennare alla differenza intercedente fra le due nozioni. In termini espliciti la troviamo peraltro menzionata, di recente, dal SCHUSTER-BONNOT in una recensione del citato libro dello SPIRA, comparsa nell'*Archiv für öff. Recht*, vol. XXVI (1910), fasc. 4.

(3) Giova insistere nel far presente la verità troppo trascurata che le menzionate esigenze, per quanto possano apparire stranamente eccessive, risultano imposte in modo ineluttabile appena si riconosca la vanità assoluta della conce-

agevole comprendere, gli estremi indeclinabili d'un sistema che, per tradurre in atto l'elementare presupposto del regime rappresentativo, voglia prescindere dallo spontaneo, volonteroso concorso dei cittadini intitolati a precisare, col suffragio, le tendenze dominanti nello spirito pubblico. E poichè a foggare il diritto positivo a mente di siffatti estremi nessuno certo potrebbe oggi ragionevolmente pensare, è ben lecito conchiudere che sul concorso dei cittadini non è da far calcolo se non in quanto se ne possa prevedere la prestazione cordialmente spontanea; ciò che torna a dire che l'estensione del suffragio non può dare alcun frutto apprezzabile se non risponda a un'aspirazione popolare genuina e fortemente sentita.

Ora, non è da porre in dubbio, se si vogliano cogliere i dati della realtà con animo spregiudicato, che questa circostanza non si verifica affatto in Italia nell'attuale momento storico.

A farne fede amplissima basterebbe il palmare insuccesso assoluto, irrimediabile, miserando addirittura, della propaganda tentata e ritentata di recente dai socialisti per il suffragio universale.

Invano il partito ha provveduto alla costituzione di un apposito comitato centrale per promuovere, dirigere, intensificare una agitazione diretta al conseguimento della riforma; invano sono stati indetti comizi popolari in tutti i centri del paese che meglio avevano risposto, in altre circostanze, alle sollecitazioni dei propagandisti del partito; invano si è coltivata, in ultimo, la speranza di galvanizzare la letargica coscienza politica delle masse abbinando il soporifero tema del suffragio universale coll'argomento scottante del prezzo elevato dei viveri. Tutto è riuscito inutile affatto. La popolazione ha offerto la più sperticata e indeclinabile testimonianza

---

zione comune che interpreta l'obbligo del voto nel senso puramente formale di obbligo di accedere alle urne. Proprio per essersi ridotta la questione in codesti termini insignificantissimi, è stato possibile, fra le altre cose, formulare il quesito se la natura di *diritto* anzichè di *funzione* o *ufficio* dell'elettorato attivo sia conciliabile col divieto dell'astensione. Quesito che non ha ragion d'essere quando si pensi che il divieto medesimo si converte nella pura e semplice imposizione di fare una passeggiata e gettare un pezzo di carta in un recipiente, sinchè non si realizzino le misure dichiarate nel testo. Soltanto mercè siffatte misure si pone in essere il vero e proprio obbligo intrinseco di votare: cioè di manifestare effettivamente la propria adesione a questa o a quella fra le correnti d'idee o di simpatie che si contendono la vittoria nel campo politico. Sinchè è lasciata facoltà all'elettore di gettare nell'urna una scheda bianca o nulla, o di pronunciare, votando ad alta voce, un qualsiasi nome, fosse pur quello di un incapace, non può dirsi davvero che il contenuto dell'elettorato attivo subisca una sostanziale modificazione per il solo fatto della comminazione di una pena a carico degli astensionisti.

d'una perfetta indifferenza invincibile. I comizi sono andati quasi dovunque deserti, o si sono risolti in manifestazioni piuttosto meschine di protesta contro le soverchie gravezze, gli eccessi della speculazione, la scarsezza delle abitazioni, ed altri malanni di carattere concreto e immediato che, accentuandosi di giorno in giorno, vanno facendo sempre più grama la vita dei ceti meno abbienti. All'asserito rapporto fra codesto stato di cose e la scarsa estensione dell'elettorato attivo non si è creduto, o non si è badato più che tanto: certo, non si è dimostrato neppure un barlume di quell'entusiasmo vivace e diffuso che suole essere destato da tutte le proposte rispondenti davvero a una genuina aspirazione popolare.

Si pensi soltanto alle grandiose manifestazioni che hanno preceduto le successive riforme del regime elettorale in Inghilterra, e ai moti popolari imponenti che per lo stesso motivo hanno recentemente agitato la Prussia, determinando il naufragio di un progetto che suonava ironia alle aspirazioni ferventi delle masse! E si giudichi se è lecito anche soltanto riavvicinare, pur colle più circospette riserve, uno stato di cose siffatto alle circostanze che già trent'anni or sono abbiám visto, ed oggi più che mai nettamente vediamo affacciarsi nel nostro paese!

In Italia — l'abbiamo notato altra volta (1) — l'estensione del suffragio è stata attuata nel 1882 per un concorso di vicende affatto estranee a un qualsivoglia rinnovamento o risveglio della coscienza politica popolare (2), e nessuno oserebbe asserire che la nostra vita pubblica ne abbia risentito alcun benefico effetto. Oggi l'infelicissimo esperimento si vuol ripetere affacciandosi circostanze analoghe, e forse intervenendo motivi determinanti anche meno rispettabili; e non si saprebbe dire se vogliano illudere o si studino d'illudersi coloro che si affannano a vaticinare novissime felici emergenze. Certo, i più costanti e univoci insegnamenti dell'esperienza autorizzano a dichiarare — non lo ripeteremo mai abbastanza — che a nulla approdano, seppur non riescano fatali, le nuove larghezze

---

(1) Vedi il mio scritto: *Il punto di vista politico-sociologico nella questione del femminismo*, Bocca, Roma 1908.

(2) Oltre alla citata opera dell'ORLANDO, pag. 136, 164-67, e 190-99, vedi G. ARANGIO RUIZ, *Storia costituzionale del regno d'Italia* (Civelli, Firenze 1898), pag. 355, e V. MICELI, *Femminismo e condizioni sociali*, in *Riv. it. di sociologia*, a. XI, fasc. 3 (maggio-giugno 1907). Non si può non sorridere leggendo nell'opera postuma di G. MEYER, *Das parlamentarische Wahlrecht* (Häring, Berlino 1901), pag. 322, che a suffragare l'adozione della riforma del 1882 in Italia concorse una energica agitazione capitanata da Garibaldi! Quanto è mai facile scambiare, a distanza, l'innocente fragore d'un petardo colla voce solenne del cannone!

della legislazione nella materia in discorso, quando trovano luogo in un ambiente impreparato, disadatto, e per più aspetti guasto, qual'è, per troppi e troppo univoci segni rivelatori, il nostro paese.

Questo è lo stato reale delle cose, che i più laboriosi artifici della tattica politica partigiana non valgono a mutare, per quanto possano forse riuscire a obliterarne, per il grosso pubblico, la precisa visione.

Neppure, peraltro, all'ottimismo più ingenuo dovrebbe essere sfuggita la straordinaria eloquenza dei dibattiti che si sono recentemente intessuti nei nostri circoli politici e nelle nostre gazzette a proposito così del voto obbligatorio come dell'estensione del suffragio. Colla più sfacciata disinvoltura ciascun partito — e direi più volentieri ciascuna consorteria politica — ha valutato le ventilate misure dall'esclusivo punto di vista del proprio interesse elettorale. Nessuno, quasi, ne ha vagliato il valore intrinseco, la portata pratica in rapporto alle superiori esigenze delle istituzioni rappresentative. Ciascuno le ha avversate o caldegiate unicamente perchè e in quanto riteneva di doverne ricavare danno particolare o vantaggio.

E così si considerano sempre da noi — con maggiore o minore ostentazione di franchezza, secondo sembra consigliare la momentanea convenienza — i problemi di codesto genere. Appunto perchè manca quel largo e sano interessarsi della generalità, che costringe altrove il pensiero a levarsi dal pantano dei meschini riguardi a particolari interessi, per abbracciare con sincero proposito orizzonti più vasti e più puri, o per assumere almeno, al cospetto della opinione pubblica, atteggiamenti più degni. Sicchè chiaro appare che l'indagine scientifica non può, senza compromettere la propria dignità, distendersi in più diffusa analisi di siffatti argomenti che risultano ad evidenza recati all'ordine del giorno soltanto per servire alle artificiose manovre di politicanti di mestiere.

4. Diverso discorso è da tenere, come si è osservato, riguardo al tema — dalle nostre consorterie politiche quasi affatto negletto — dei sistemi di distribuzione della rappresentanza (1).

Che se ne disinteressi in modo assoluto un popolo fornito di torpida coscienza politica qual'è il nostro, non è davvero da far meraviglia; ma neppure è da farne gran caso. In questo campo —

---

(1) Giustizia vuole che tuttavia si ricordi, a questo punto, la notevolissima relazione presentata dall'on. FERA e dal BANDINI al IV Congresso del partito radicale italiano nel novembre del 1909, sulla riforma elettorale.

giova ripeterlo — la cordiale adesione dei cittadini chiamati a partecipare alla vita politica non è indispensabile affatto: può considerarsi come un di più. Basta a ogni modo che nei termini di un sistema si adagi senza riluttanza l'attività elementare dei cittadini medesimi (qualunque sia per esserne, in concreto, il grado d'intensità) perchè il sistema dia, in circostanze normali, tutti quei frutti che dalla sapiente composizione della sua struttura è lecito ripromettersi abbiano ad emergere direttamente.

E frattanto può ben darsi, per altro verso, che l'imperfezione del sistema in discorso si traduca in un motivo non insignificante, per quanto indiretto, di rilasceatezza della politica attività, quando ne risulti sminuita, mortificata l'efficienza di energie che pur scenderebbero volonterose in lizza se non si vedessero preventivamente dannate all'inutilizzazione.

Quinci lo studio assiduo che tanti scrittori egregi e tanti legislatori sapienti hanno dedicato e dedicano alla risoluzione dell'arduo problema (1), mentre da noi si pensa ai vani trastulli della non

---

(1) La copiosissima letteratura dell'argomento sino alla fine del secolo scorso ampiamente riferita e valutata nel poderoso volume del SARIPOLOS, *La démocratie et l'élection proportionnelle*, Rousseau, Paris 1899. Fra i molti notevoli studi comparsi di poi, mi piace segnalare, come degni di speciale attenzione, i seguenti: RUDOLF SPRINGER (pseudonimo di KARL RENNER), *Staat und Parlament. Kritische Studie über die österreichische Frage und das System der Interessenvertretung*, J. Brand, Wien 1901; GASTON BONNEFOY, *La représentat. proportionnelle*, Marchal et Billard, Paris 1902; SIEGER, GEYERHAHN, *Das Problem der verhältnismässigen Vertretung*, Mohr, Tübingen 1902 (vol. III, fasc. 4 dei *Wiener Staatswissenschaftl. Studien* diretti dal BERNATZIK e dal PHILIPPOVICH); H. WIECHEL, *Berufsklassenwahlkreise*, Heinrich, Dresden-Neustadt 1903; MAX SCHNEIDER, *Proportionalwahl u. Wahlreformfrage in Bayern*, Kutzner, München 1904; R. SPRINGER, *Mehrheits- oder Volksvertretung?* Deuticke, Wien 1904; J. UNOLD, *Wie das Wahlrecht war, wie es ist, u. wie es.... werden soll!* Dietrich, Leipzig, 1904 (n. 6 della collezione *Sozialer Fortschritt* diretta dal SOMBART); AD. TECKLENBURG, *Die Proportionalwahl als Rechtsidee*, Staadt, Wiesbaden 1905; GOTTFR. KUNWALD, *Ueber den eigentlichen Grundgedanken des proport. Wahlsystems*, Manz, Wien 1906; H. CLÉMENT, *La réforme électorale*, Lecoffre, Paris 1906; CH. BENOIST, *Pour la réforme électorale*, Plon, Paris 1908; R. E. CURTIS, *Proport. representation*, Wisconsin, Madison 1909; M. DOBRANICKI, *Ein Proportionalw. Vorschlag mit Rangordnungsbestimmung der andidaten durch d. Reihenfolge innerhalb jed. Stimmzettels*, in *Arch. für öff. R.*, vol. XXVII (1910), fasc. 1; E. DÉSORTIAUX, *La rep. prop. en France et en Belgique*, Alcan, Paris 1911. Fra le più elaborate riforme legislative recentissime ricorderemo, poi, quelle compiute nel Württemberg (vedi K. v. GÖTZ, *Verfassungsrevision u. Verwaltungsref. in Württ.*, nel vol. I dello *Jahrbuch des öff. Rechts*, Mohr, Tübingen 1907, pag. 254; e JEAN FONTAINE, *La rep. prop. en Württ.*, Larose, Paris 1909, e ancora in *Rev. pol. et parl.*, gennaio 1911), in Sassonia (vedi E. OPPE, *Die Reform d. Wahlr. im königr. Sachs.*, in *Jahrb. cit.*, vol. IV, 1910, pag. 374), in Amburgo (vedi GEERT SEELIG, *Das hamburgische Wahlgesets*, in *Jahrb. cit.*, vol. II, 1908, pag. 132), in Finlandia (vedi R. ERICH, *Ein Blick auf*

desiderata estensione del suffragio, e dell'obbligo meramente formale del voto (1).

Pure, è assai diffusa ormai la consapevolezza del profondo disagio che travaglia la nostra vita pubblica in conseguenza della manifesta degenerazione del fondamentale istituto rappresentativo.

Che la formula della rappresentanza non stia a significare in realtà, nella cerchia politica, se non un residuo di vicende storiche appena riassunte, per vaga approssimazione, nella moderna compagine istituzionale, è risaputo da tempo, e non soltanto fra i tecnici. Ma che la formula sia venuta sempre più riducendosi a una grossolana menzogna, anche in quell'attenuata, imprecisa, approssimativa sua significazione che pur costituisce l'irrinunciabile fondamento di una qualsivoglia concezione dottrinale non fantastica dei liberi ordinamenti politici moderni, si è potuto scorgere in modo chiaro e con un conseguente senso generale di preoccupazione, soltanto dacchè il movimento corporativo ha pervaso la vita sociale tutta quanta a tal segno da costituirne la caratteristica dominante, senza trovare nei congegni istituzionali i termini acconci per riflettersi adeguatamente nella vita politica. La cessazione di ogni immediata corrispondenza fra i termini giuridici e i termini sociali della vita pubblica che per codesta via si è venuta a grado a grado sempre meglio accentuando, ha determinato una crisi profonda che in modo

---

*d. neueste pol. Gesetzgeb. Finnlands*, in *Jahrb. cit.*, vol. II, 1908, pag. 431). Nè vogliono essere dimenticati i tentativi che nello stesso senso si sono fatti — con esito assai promettente per un avvenire prossimo — in Inghilterra e in Francia.

(1) Nessuno ignora peraltro che anche in Italia fu già tempo assai più lieto per quest'ordine di studi, e appena occorre accennare ai classici lavori del PABELLETTI, del PALMA, del GENALA, dell'ORLANDO, per tacere del FERRARIS, del MORELLI, del RACIOPPI, del MAJORANA, e di altri non pochi. Ma il feticismo eccessivo per l'indirizzo giuridico nello studio del diritto pubblico, e l'erroneo convincimento che anche per attuare una semplice riforma del sistema di distribuzione della rappresentanza fosse necessario un largo e vivace consenso della pubblica opinione, essicarono le fonti promettentissime di questo ramo della nostra letteratura tecnica. Oggi viene delineandosi, a quanto pare, un considerevole risveglio; se dobbiamo giudicarne dai pregevoli studi recenti dell'ENRIQUES (*La teoria dello Stato e il sist. rappresent.*, in *Scientia*, a. III, vol. II, 1909, pag. 148), del DE GENNARO (*La rif. elett. e la rapp. proporz.*, in *Riv. popol. di polit.*, ecc., a. XVI, 1910, fasc. 6, 7 e 8), del BANDINI (*La rif. elett. con la rapp. proporz. nelle elez. pol.*, Soc. lib. ed. naz., Roma 1910), del TEIXEIRA (*La rapp. proporz. in teor. e in prat.*, Un. tip. ed., Torino 1910). Molto ha contribuito a determinare il risveglio l'attiva propaganda dell'on. LEONE CAETANI (veggasi il *Bollètt. del Comit. parlam. per la rif. elett. con l'appl. del sist. proporz.*, Offic. poligr. ital., Roma 1910) che ha pure dato alle stampe un lucido scritto col titolo: *La riforma elettorale, il sistema proporzionale, e l'evoluzione del parlamentarismo* (Casa editr. ital., Roma 1909).

evidente si rivela, da un lato, nella rapida dissoluzione irrefrenabile dei partiti politici (1) (nè meno dei nuovi che dei vecchi), e d'altro canto nella incapacità manifesta delle autorità costituite a dominare, dirigere, o almeno contenere i moti, spesso incomposti, delle complesse attività nuove che si sprigionano, insofferenti di ogni remora e disciplina, dalle viscere intime della struttura sociale odierna.

5. Di queste momentose circostanze che manifestamente ormai caratterizzano la vita pubblica in tutti gli Stati retti a regime rappresentativo, non si danno gran pensiero i rigidi seguaci di quell'indirizzo degli studi nostri che s'incardina nella esclusiva considerazione dei dati puramente formali delle politiche istituzioni.

È noto, ad esempio, che il Laband, pure riconoscendo quanta salutare energia abbia conferito alla vita dell'Impero germanico la cooperazione all'attività legislativa d'una assemblea eletta con largo suffragio popolare, si compiace tuttavia che l'assoluta indipendenza dell'assemblea stessa dalla propria fonte di derivazione sia apparsa viemmeglio accentuata mediante il prolungamento della legislatura disposto dalla legge del 19 marzo 1888. Pare all'insigne trattatista che così l'influenza del Reichstag abbia potuto più gagliardamente affermarsi in misura della cresciuta stabilità delle vedute dominanti nel suo seno: stabilità emergente dall'allontanamento dell'obbligo di riconsacrare la effettiva prevalenza generale di codeste vedute mediante il successo realizzato in una lotta elettorale. Che se ne risulta altresì di gran lunga affievolita la consistenza del presupposto che interceda una tal quale armonia d'intenti fra il Reichstag e il popolo, non gli sembra sia da lamentare menomamente la mancata realizzazione d'una idea che trova il proprio fondamento soltanto nell'ottimismo dottrinario della teoria costituzionale, ed è senza portata per il diritto pubblico positivo (2).

Questa precisa e categorica formulazione d'un punto di vista

---

(1) Su questo punto capitalissimo fermeremo, in seguito, particolarmente la nostra attenzione.

(2) Vedi lo studio del LABAND, *Die geschichtliche Entwicklung der Reichsverfassung seit der Reichsgründung*, comparso nello *Jahrb. des öff. Rechts*, vol. I, pagina 22 (Mohr, Tübingen 1907).

Non è fuor di luogo ricordare, a proposito dell'apprezzamento esposto riguardo alla durata della legislatura, che nell'attuale crisi costituzionale inglese l'unico proposito del governo liberale che non incontri quasi alcuna opposizione, è proprio quello dell'abbreviazione della legislatura: circostanza constatata anche da chi è cordialmente avverso al programma liberale, come il conte D'HAUSSONVILLE, nel suo penetrante studio *Les élections et la situat. polit. en Angleterre*, in *Rev. des deux mondes*, 1.º febbraio 1911.

che fuor di dubbio risponde, a rigor di termini, ai dati della formale realtà giuridica, porta naturalmente ad escludere ogni preoccupazione riguardo all'accennato fenomeno della disarmonia che più e più si viene determinando fra le categorie istituzionali dominanti la vita politica, e le nuove formazioni della vita sociale. Nulla o ben poco può importare, invero, che queste non trovino rispondenza in quelle, se a conferire piena e sana vitalità all'assemblea elettiva basta il fatto puro e semplice dell'elezione, senza che con esso e per esso s'intenda instituirsi una intima armonia di vedute fra elettori ed eletti.

Senonchè, anche senza ricorrere agli argomenti — assai discutibili dal punto di vista metodico — che il compianto Maestro di Heidelberg adduceva contro la concezione rigidamente giuridica dei moderni istituti d'ordine politico (1), è pur lecito osservare che negli esposti termini del pensiero del Laband si annidano i germi d'una tal quale contraddizione.

Se è vero che la cooperazione dell'assemblea elettiva al governo della cosa pubblica riesce tanto preziosa appunto per dato e fatto di codesto carattere elettivo che in sè compendia la « riassunzione di tutte le forze del popolo e l'utilizzazione di esse per l'interesse statale collettivo » (2), come va che il momento rappresentativo per tal modo insediato, con effetti riconosciuti così benefici, sul limitare, per dir così, dell'esistenza dell'assemblea, può poi volatilizzarsi addirittura d'un tratto, senza che ne risultino compromessi gli effetti medesimi?

E se davvero è da considerarsi come assoluta, senza alcun temperamento, l'indipendenza dell'assemblea dalla propria fonte di derivazione, l'autonomia di ogni e qualsivoglia suo atteggiamento, come va che dessa autonomia è pur suscettibile, nell'affermarsi, di un più e d'un meno, proprio in relazione colla misura assegnata alla frequenza di quel fatto dell'elezione che vorrebbe configurarsi come puro processo a sè stante di formazione dell'assemblea, esaurito assolutamente col compiersi di codesta formazione, e quindi incapace di determinare alcuna conseguenza ulteriore?

6. Per sottrarsi all'urto di codeste riposte ma pur non riconoscibili contraddizioni, non occorre, a parer nostro, rinunciare alla

---

(1) Vedi specialmente, fra i diversi punti delle opere di **GIORGIO JELLINEK** che potrebbero addursi, le pag. 567, 575 della *Allgemeine Staatslehre*, seconda edizione, Häring, Berlin 1905.

(2) Sono parole del **LABAND**, loc. cit.

visione giuridica rigorosamente esatta dell'istituto moderno della rappresentanza politica, che è un prezioso acquisto della scienza del diritto pubblico, dovuto in gran parte alla gagliarda e tenace opera di chiarificazione del pensiero giuspubblicistico compiuta dal Laband in Germania e dall'Orlando in Italia. Basta tener presente la circostanza di fatto innegabile, per quanto poco avvertita, che in questa materia il diritto formale non conchiude nei propri termini tutta quanta la sostanza attiva degli istituti cui si riferiscono le sue disposizioni. Sono dirette, queste, a sistemare e disciplinare un complesso di dati d'ordine politico; e così li assumono e in tanto li dominano, come e in quanto è predisposto e consentito dalla peculiarità della natura loro propria.

Il diritto qualifica l'assemblea elettiva come rappresentante il popolo intero o l'intera nazione, non già perchè trovi luogo qui una manifestazione vera e propria del genuino istituto giuridico della rappresentanza, ma perchè trova luogo un fatto politico cui per ragioni storiche codesta denominazione è rimasta attribuita, e che colla vita effettiva dell'assemblea è così intimamente intessuto da non essere concesso di prescindere ogniqualvolta si voglia rendersi conto della portata concreta degli ordinamenti istituzionali.

Epperò il diritto accoglie fra i presupposti del giuridico sistema degli ordinamenti medesimi, l'esigenza di un congegno elettorale foggato in modo da realizzare, almeno in via approssimativa, quella rispondenza di aspirazioni e di propositi fra elettori ed eletti, che costituisce appunto il nocciolo del principio politico della rappresentanza.

Lo stesso Laband riconosce ormai l'anormalità della situazione determinatasi nell'Impero germanico per essere rimaste inalterate, nonostante le intervenute modificazioni considerevolissime del substrato demografico, le originarie circoscrizioni elettorali. Che la uguaglianza presupposta dalla Costituzione e dalla legge del 1869 riguardo al diritto elettorale e alla rappresentanza degli interessi, si sia andata sempre più convertendo in una grave disuguaglianza (in quanto la popolazione delle circoscrizioni urbane e industriali è rappresentata in modo troppo scarso rispetto a quella delle circoscrizioni rurali) non gli sembra circostanza di poco momento (1). E

---

(1) Cfr. *Deutsches Reichstaatsrecht*, Mohr, Tübingen 1909, ediz. quinta, p. 72-73. In questa edizione si trova per la prima volta il citato rilievo (vedi ora anche la recentissima edizione quinta dello *Staatsr. deutsch. R.*, vol. I, p. 319) che manca nel punto corrispondente così del grande trattato (ediz. quarta, 1901), come delle precedenti edizioni del manuale minore del LABAND, quantunque l'argomento

ciò significa appunto, se non andiamo errati, che anche alla sua mente acuta di giurista si è imposto il riguardo al momento politico che pervade e domina le istituzioni in discorso.

Riguardo che, quasi contemporaneamente, troviamo affacciato e precisato con singolare nitidezza di vedute nelle meditazioni suggerite al perspicace pensiero di uno de' più rigorosi nostri giuristi dalla grave crisi che travaglia le intime viscere della vita pubblica moderna. Analizzando codesta crisi, il Romano osserva (1) che l'organizzazione dello Stato moderno si è palesata deficiente affatto nel regolare gli aggruppamenti degli individui, pur così necessari in ogni società pervenuta ad un alto grado di sviluppo. Avendo tuttavia naturalmente continuato la vita sociale ad evolversi per proprio conto secondo le esigenze dell'ambiente storico, il sistema corporativo, fiorito a' giorni nostri con straordinario rigoglio, si è affermato in senso antagonistico al non consono ordinamento giuridico. Sicchè la crisi dello Stato attuale può dirsi caratterizzata dal convergere e dal mutuo aggravarsi di questi due fenomeni: il progressivo organizzarsi della società sulla base di particolari interessi, e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali che la società medesima possiede per far rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella dello Stato. Deficienza che appare particolarmente manifesta nei riguardi dell'istituto della rappresentanza politica, che sarebbe destinato appunto a mettere in immediato contatto la costituzione dello Stato e quella della società, mentre a questa essenziale esigenza non può non venir meno, per la imperfezione de' suoi congegni.

A una siffatta dilucidazione, non men severa e sobria che eloquente, dei motivi intimi del disagio che affligge la nostra vita pubblica, non si può non far plauso. Per conto nostro, ci limitiamo ad aggiungere che ad affrettare ed aggravare il lamentato naufragio dell'istituto politico fondamentale, ha contribuito in larga misura l'atteggiamento unilaterale della dottrina dominante, che, accampando con insistenza e con rigido dommatismo la veduta della incondizionata indipendenza degli eletti dagli elettori, se ha compiuto — come si è detto — opera veramente meritoria in vista della

---

della accennata disuguaglianza sia già da parecchi anni vivamente dibattuto in Germania. Ciò significa che il rilievo non è stato accolto e fatto proprio dal Maestro se non dopo matura meditazione. E di tanto ne risulta, come ognuno intende, accresciuta l'importanza.

(1) Nel poderoso discorso accademico su *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Vannucchi, Pisa 1909.

tecnica rielaborazione del diritto pubblico, ha però scosso, d'altro canto, per fatale necessità di cose, le basi etiche essenziali della elementare attività politica. La giuridica verità così autorevolmente proclamata dal puro e isolato punto di vista tecnico, fu intesa ben tosto come verità integrale, esclusiva, assoluta; e se ne ricavarono conclusioni d'ordine politico pratico che non potevano non condurre all'impudente disconoscimento quasi normale degli impegni assunti durante le lotte elettorali, e quindi al tramonto d'ogni senso di fiducia degli elettori nell'efficacia concreta della propria partecipazione alla vita pubblica.

Questa, in sostanza, la radice intima del discredito che, pur nel massimo rigoglio delle idee democratiche, vediamo sempre più diffondersi e accentuarsi a carico delle assemblee elettive.

Qual meraviglia, ciò posto, se il movimento corporativo si svolge affatto fuor dei confini delle screditate istituzioni politiche, quasi come un compenso alle palmari deficienze di esse, e, peggio, come una reazione contro le manifestazioni degenerative che sembrano avviate, in seno ad esse, a una trionfale maturazione?

7. I rimedi si cercano da tempo, e la ricerca stessa è una ben significativa riaffermazione del disagio. Che se il senso del disagio si è fatto così acuto da indurre i critici più impazienti a dimenticare sinanco i tratti caratteristici della rappresentanza politica moderna, come accade quando si affacciano le idee del mandato imperativo (1) e del referendum (2), non sembra però sia venuto ancora il momento di prendere in seria considerazione siffatte estreme tendenze, mentre non può dubitarsi che la prevalenza assoluta sia tuttora assicurata alle vedute dirette a risanare la meccanica, per

---

(1) Il principio del mandato è già da diversi anni in piena circolazione in Inghilterra (Vedi HATSCHER, *Englisches Staatsrecht*, Mohr, Tübingen 1905, vol. I, p. 238 e seg.; E. NAKE, *Das rechtliche Verhältnis des Volkes zu seiner Vertretung*, Schmerson, Kirchhain N. L., 1895, p. 12-13; ESMEIN, *Éléments de droit constitutionnel*, Larose e Tenin, Paris 1909, p. 80 e seg.) e non è da escludere che possa ancora assurgere al grado di una vera e propria massima costituzionale. Lo stesso FORTI diceva pure nel citato suo scritto pregevolissimo (p. 17 dell'estratto) che il concetto del mandato imperativo, per quanto non ammesso dalla maggior parte delle costituzioni e degli scrittori, non è poi quella eresia costituzionale che si è per gran tempo creduto.

(2) È quasi inutile ricordare a proposito del *referendum*, la forza suggestiva di talune ben note istituzioni svizzere ed americane. Una timida ma significativa applicazione del principio è già stata fatta in Italia colla legge del 29 marzo 1903, e non mancano, da noi e in Francia, i ferventi patrocinatori d'una radicale riforma della costituzione, basata sul principio stesso.

dir così), dell'istituto, senza sformarne l'intima compagine, quale risulta foggiate da un secolare processo storico.

Molte illusioni ha destato fra i numerosi seguaci di questo più moderato e più pratico indirizzo, l'idea della rappresentanza degli interessi, con tanta sapienza e con sì ricca varietà di atteggiamenti esposta, analizzata, elaborata in Germania (1), e con tanta autorità patrocinata anche in Francia (2). Ma il nostro Chimienti (3) avvertiva, bene valutando la portata intrinseca di codeste tendenze, che la coscienza sociale non coincide affatto con la coscienza politica, potendo, anzi, considerarsi come un antecedente costitutivo di essa; sicchè, togliendo direttamente a base della coordinazione politica gli elementi proprii della coordinazione sociale, si disconosce il contenuto specifico, ormai distinto e distintamente evoluto, della politica funzione, e riadducendola a' suoi antecedenti naturali si corre incontro a una disorganizzazione profonda, anzichè alla cercata riorganizzazione.

Verità, questa, che trova conferma ampia, sicura, e molto ben documentata nella eccellente analisi degli aggruppamenti politici moderni che il Presutti ha dato alla letteratura nostra (4), colmandone una delle più deplorate lacune. Risulta, infatti, a luce meridiana, da codesta accurata e lucida esposizione dei rapporti intrecciatisi in quasi tutti gli Stati retti a regime rappresentativo fra le svariate cerchie d'interessi e i partiti politici, che non è data la possibilità di un intimo e durevole compenetrarsi delle due formazioni, soprattutto laddove si è maturato il sistema parlamentare vero e proprio, contrassegnato da peculiari discipline cui male si adat-

---

(1) Vedi, oltre ai citati scritti del WIECHEL e dell'UNOLD, gli studi di R. v. MOHL (in *Staatsrecht, Völkerr u. Polit.*, Tübingen 1860, vol. I, p. 408 e seg.); R. v. GNEIST (*Die nation. Rechtsidee v. den Ständen*, ecc., Springer, Berlin 1894); A. SCHAEFFLE (in *Deutsche Kern- u. Zeitfragen*, Berlin 1894, vol. I, p. 120 e seg., e in *Zeitschr. für d. ges. Staatwiss.*, 1894, fasc. 2); v. GOERNE (*Das Repräsentativsystem der Zukunft*, Leipzig 1898), lasciando stare i molti altri di più antica data, menzionati nell'accurato lavoro di F. NAJORK, *Die gestaltung der Volksvertretung nach dem Princip der Interessenvertretung*, Hoffmann, Leipzig-Reudnitz, 1900.

(2) Vedi segnatamente: R. DE LA GRASSERIE, *De la struct. polit. de la société*, e *De la transformat. du suffr. univ. amorphe en suffr. univ. organique*, in *Rev. internat de sociologie*, a. IV (1896); e CH. BENOIST, *L'organisat. du suffr. univ.*, Didot, Paris 1897, e *L'organisat. de la démocratie*, Perrin, Paris 1900.

(3) *La vita politica e la pratica del regime parlamentare*, Roux e Frassati, Torino 1897, parte II.

(4) *I sistemi di scrutinio ed i partiti politici*, Direz. dell'Arch. Giurid., Modena 1902.

tano gli aggruppamenti che emergono dalle esigenze della lotta degli interessi.

Gli è perciò che il Presutti, rievocando i classici lineamenti del sistema parlamentare, si trova indotto a chiedere a una ricostituzione, genialmente tratteggiata, di due grandi partiti alternantisi al potere, il risanamento della illanguidita e degenerante vita politica.

Senonchè, neppure a questa attraentissima illusione è dato far buon viso se si ponga mente alla prepotenza vittoriosa delle rudi esigenze della realtà contemporanea.

Con coraggiosa franchezza l'on. Sonnino condannava pur ieri (1) come « semplicista e serenamente ignara dell'infinita complessità della vita moderna » la dottrina cattedratica della cristallizzazione normale delle forze politiche in due partiti alternantisi al potere; e constatava che essa non ha potuto mai trovare la sua pratica attuazione nell'Europa continentale durante un intero secolo di governo rappresentativo. Sentenza, questa, così sicuramente vera, che quasi si sarebbe indotti a meravigliarsi che abbia pur potuto quella accademica dottrina acquistare tanto credito da essere per lungo tempo invocata come un assioma indiscutibile della scienza politica, se non fosse risaputo quale magica suggestione abbiano esercitato in questo campo, anche sugli spiriti più illuminati del continente europeo, le parvenze esteriori delle istituzioni e delle consuetudini politiche inglesi.

Neppure l'Inghilterra, peraltro, si è sottratta a quella fatale pressione delle nuove forze sociali che ha condotto dovunque alla disgregazione dei partiti politici. Già lo intuiva, or sono più decenni, il Koller, nel suo acuto studio sulle conseguenze della democratizzazione del diritto elettorale nei riguardi del governo parlamentare (2); e lo constatava, come fatto ormai compiuto, non molti anni dipoi, il Palma, discorrendo del frazionamento dei partiti in Germania, in Francia e in Inghilterra (3). Che se oggi qualche scrittore persiste tuttavia nell'illusione così mal sorretta dai fatti (4),

---

(1) Nel discorso pronunciato alla Camera il 7 aprile p. p.

(2) *Die demokratisierung des Wahlrechts in England und ihr Einfluss auf die parlamentarische Regierung*, Kortkamp, Berlin 1869, p. 17.

(3) *La proporzionalità della rappresentanza in Italia*, in *Questioni costituzionali*, Pellas, Firenze 1885, p. 173. Cfr. anche GNEIST, op. cit., p. 165.

(4) (Vedi, p. es., KUNWALD, op. cit., p. 21 e MENDELSSOHN BARTHOLDY, *Die Reform des Oberhauses*, in *Jahrb. d. öff. Rechts*, vol. III, p. 145.

l'esatta visione della realtà s'impone però in modo trionfale alla grandissima maggioranza degli osservatori (1).

Nè all'indagine penetrante del Presutti sono sfuggite le circostanze che confortano la conclusione in discorso; senonchè, alla dilagante sfiducia egli reputa di poter fare argine notando che le divergenze di opinioni quali si veggono — e sempre, del resto, si sono vedute — delinearsi in seno ai partiti, non ne scuotono necessariamente la compagine, tantochè sogliono essi, di fatto, sopravvivere anche alle più accentuate manifestazioni di siffatti dissensi.

Sottile osservazione, fuor di dubbio, che pone in rilievo un aspetto interessante e non trascurabile di quel fenomeno singolare della persistenza tenace delle forme, che ben può considerarsi come una delle chiavi più preziose per la dilucidazione di non pochi problemi storici e sociologici fondamentali. Ma in verità par chiaro che quando si dirompe il sistema d'idee e di propositi che forma l'ossatura sostanziale d'un partito, nulla o ben poco può significare la persistenza formale d'un nome e forse d'un tessuto superficiale di rapporti personali cui, per lo più, presiede il senso affatto vago d'una generica comunanza d'interessi o di tendenze. Sul limitare di siffatte sopravvivenze si affaccia proprio quell'impuro fantasma della clientela che il Presutti vorrebbe fugare mediante un ingegnoso ordinamento della lotta elettorale, modellato in parte su esemplari americani (2), e indirizzato alla rifusione della vita dei partiti in una nuova, salda e salutare compagine.

Che se anche sembrasse non potersi escludere in via assoluta che il sistema così sapientemente ideato, fosse per rivelarsi capace di opporre vittoriosa resistenza alle forze impure che sogliono determinare la tristissima fioritura delle clientele, certo è però che nè

---

(1) Oltre agli scrittori ricordati dall'ESMEIN, op. cit., p. 200 e altrove, confronta BENTLEY, *Process of government. A study of social pressure*, Fischer Unwin, London 1908; BENOIST, *La réforme parlementaire*, Plon, Paris 1902, p. 59; STAN. SUSSMANN, *England unt. dem liberalen Regime*, in *Jahrb. d. öff. R.*, vol. III, p. 527; J. BARDOUX, *Outre-manche. Lendemain d'éllections*, in *Rev. des deux mondes*, 1.º aprile 1910; C. WRIGHT, *La représentat. du travail en Angleterre*, in *Le mouvement social*, marzo 1910; RAYM. RECOULY, *La crise Britannique*, in *Rev. polit. et parlementaire*, maggio 1910; P. HAMELLE, *Les élections anglaises*, in *Annales des sciences polit.*, 15 maggio 1910; D'HAUSSONVILLE, *Les élect. et la situat. polit. en Angleterre*, in *Rev. des deux mondes*, 1.º febbraio 1911. Oltremodo significante è il fatto, notato appunto da quest'ultimo scrittore, che persino i nomi tradizionali dei due classici partiti inglesi, sono quasi affatto scomparsi dal corrente linguaggio politico.

(2) Vedi C. E. MERRIAM, *Primary elections*, Chicago 1908, e S. D. FESS, *The hist. of pol. theory and party organiz. i. t. U. S.*, Ginn, Boston 1910.

dalle discipline che lo contraddistinguono, nè da alcun altro accorgimento di predisposte misure sottili, potrà mai esser tolta di mezzo la inevitabile ripercussione di quel generale movimento d'idee e di attività che rampolla dalle viscere profonde della rinnovata struttura sociale, e così l'avvolge e la domina da scomporre e sfigurare gli elementi tradizionali della lotta politica. L'orientamento economico-sociale dei partiti, che il Saripolos già segnalava, non pochi anni or sono, come un fatto di dominante importanza (1), e che oggi Emanuele Sella scolpisce con quella sua suggestiva potenza di rappresentazione sintetica che anche negli scritti dell'uomo di parte rivela e riafferma l'alta mentalità del pensatore (2), è fenomeno così prominente, e invadente a tal segno, da non lasciar margine a speranze attendibili in un qualsiasi freno che possa essergli utilmente imposto. E se è grave errore, come abbiám detto, tentar di costruire, in base ai mobilissimi portati di codesta tendenza, un rigido sistema di rappresentanza formale degli interessi, non è men grave errore assumere come dati concreti della viva realtà gli schemi nominali di partiti ormai disfatti (3), o proporsi comunque di risuscitare larghe correnti d'indirizzi politici dove l'ambiente storico ha sopraffatto e pressochè soppresso gli elementi di vita indispensabili per alimentarle.

Neppure il contrapposto elementarissimo fra detentori del potere ed aspiranti al potere può assumersi come criterio e fondamento di determinazione delle invocate vigorose correnti risanatrici, quando si veggono i programmi di governo ridursi deliberatamente alle più floscie generalità, per poter abbracciare le più disparate affermazioni di ristrette esigenze sociali convertite in strumenti di meschina lotta politica; e quando l'esperienza insegna che alla soddisfazione degli intenti particolari cui esclusivamente aspirano ormai i più attivi fra i gruppi che alla lotta medesima si affacciano, troppo spesso si riesce meglio astenendosi, in atteggiamento di minacciosa insistenza, dalla partecipazione al potere, che non ricercandola.

---

(1) Op. cit., p. 302, 303 e 366, 370.

(2) Vedi particolarmente l'articolo su *L'azione politica del socialismo italiano*, in *Liberissima*, Roma, 20 giugno 1910; e cfr. lo studio: *Il prezzo come strumento di lotta fra organismi*, in *Giorn. d. econom. e rivista di statist.*, febbraio 1910.

(3) Il convincimento dell'impossibilità di fondare ai giorni nostri, una qualsiasi riforma elettorale sul presupposto della concreta esistenza di stabili formazioni di aggruppamenti politici, si va rapidamente diffondendo. Ci limitiamo qui a ricordare, come caratteristica manifestazione di codesto convincimento, l'interessante articolo del MARION, *Comment faire la réforme électorale*, in *Rev. polit. et parlement.*, marzo 1910.

Conchiudendo: Partiti politici e cerchie d'interesse sono figure distinte, spesso contrastanti, più spesso ancora intrecciate con infinita varietà di movenze nell'ambiente sociale.

Come le mutevoli e indisciplinabili vicende della vita le vengono formando e associando o dissociando con processi e risultamenti sempre nuovi, così deve la tessitura istituzionale accogliere, e, per quanto è possibile, tradurle nei propri termini.

Solo a questo patto farà circolare la vita nelle proprie forme, sottraendole alla incombente dissoluzione.

8. A questo punto pervenuti, non ci punge certamente il desiderio di rifare per la centesima volta quella faticosa e inesauribile analisi dei troppi sistemi di distribuzione della rappresentanza che nel volgere d'un buon secolo ormai, si sono visti avvicinarsi nei dibattiti della letteratura tecnica e nelle ripetute riforme di parecchie legislazioni. Non mancano, invero, pure a' giorni nostri — come si è accennato — le accurate e diffuse pubblicazioni cui possa con fiducia ricorrere chi voglia arricchire e precisare le proprie cognizioni in argomento.

Ma in tanto fervore nuovo di ridesta curiosità piuttosto superficiale, non troviamo che l'attenzione sia stata richiamata sul valore, singolarissimo a parer nostro, d'una idea geniale che, apparsa più volte, di scorcio, e in modo impreciso e frammentario negli scritti poco noti di progettisti rimasti senza seguito (1), è poi venuta a maturazione, or sono quasi due decenni, nel pensiero di un giovane studioso uscito dalla scuola eccellente del Bernatzik, ed è stata sagacemente elaborata nei nitidi termini di un sistema affatto nuovo, che vuole esser preso particolarmente in considerazione appunto per la forte impronta di originalità che lo contraddistingue.

Nella succosa monografia sul problema della rappresentanza proporzionale che qui già ci è occorso di ricordare, il Geyerhahn si rivela, secondo il punto di vista nostro, consapevole più e meglio che ogni altro moderno scrittore, dell'errore di massima che vizia, in genere, gli svariati congegni proposti per attuare una soddisfacente distribuzione della rappresentanza. L'alternativa più tormentosa si sostanzia, come tutti, in fondo, intendono o sentono, seppur nol dichiarino, nel contrasto fra esigenze locali e generali, fra espressione di fiducia personale e affermazione di appartenenza a un dato ordine di vedute, fra riconsacrazione dell'autonomia vo-

---

(1) Vedi, p. es., LEVITA, *Die Volksvertretung in ihrer organischen Zusammensetzung im repräsentativ. Staate d. Gegeuw.*, Leipzig 1850.

lontà individuale ed esaltazione della forte disciplina di gruppo. Sia che si discuta di collegio uninominale o plurinominale, oppure di designazione dei più capaci o d'impersonazione di tendenze agitantanti la coscienza pubblica, oppure ancora di rappresentanza concepita come rispondenza esatta dell'assemblea elettiva alla totalità del paese o come espressione del potere inevitabilmente spettante in ogni consociazione politica agli elementi socialmente più forti — sempre si riaffaccia, in fondo a ogni particolare forma di contrasto fra principii o sistemi diversi, il dominante dissidio d'ordine generale fra il momento dell'individualità e il momento della collettività, che mirano ad escludersi a vicenda.

E in questa cieca tendenza esclusiva sta appunto il fatale errore di massima, che forse nel solo sistema di Tommaso Hare potrebbe dirsi superato, se i teorici lineamenti di esso fossero (mentre non sono, come è ormai risaputo) traducibile in pratica (1). In tutti gli altri sistemi, a qualunque categoria appartengano, vediamo prevalere in modo schiacciante o la considerazione del dato particolare o quella del dato associativo; e gli stessi ritocchi che qua e là si trovano introdotti in taluni progetti per temperare l'esclusivismo della veduta assunta come fondamento, non riescono se non a sconciare la compagine dell'ideata riforma, senza provvedere in modo efficace al desiderato temperamento (2).

Ciò che non può non accadere semprechè si voglia ostinarsi a fondere in un momento solo la soddisfazione — per necessità di cose incompiuta per un verso o per un altro — di esigenze sostanzialmente differenti e contrastanti, anzichè studiarli di contemperarle, soddisfacendole distintamente e compiutamente.

Qui sta appunto la novità del sistema del Geyerhahn, che contempera i complessi pregi indisconoscibili dell'elezione in collegi uninominali, coll'esigenza ormai non meno indisconoscibile della proporzionale rappresentanza dei gruppi.

---

(1) Fra le tante esposizioni del notissimo sistema, vuole essere particolarmente segnalata, per la scrupolosa valutazione di ogni particolare, e per la chiarezza dell'analisi critica, quella contenuta nel citato volume del TRZEKHA.

(2) Chi voglia persuadersene, non ha che da prendere in esame, per esempio, i recenti progetti formulati dai proporzionalisti in Francia e in Italia. Gli spedienti escogitati per far salva in qualche misura, nel preveduto imperversare della tirannia dei gruppi, l'indipendenza potenziale degli elettori, mentre urtano, contro la logica del sistema, appaiono poi destinati a convertirsi, in pratica, in altrettanti motivi di nuova e più grave confusione, tutt'altro che favorevole all'affermarsi d'una sana autonomia dei votanti.

Senza entrare in minuti particolari, ecco, ridotte in semplicissimo schema, le linee essenziali del disegno:

Il paese si divide in collegi uninominali corrispondenti, per numero, alla metà dei rappresentanti da eleggere.

È prescritta la previa dichiarazione delle candidature, con indicazione del gruppo cui ciascun candidato aderisce.

La votazione segue nei modi consueti, e i risultati del primo scrutinio si tengono fermi per la finale ripartizione dei seggi.

Colle votazioni di ballottaggio, dove occorrono, si determina l'assegnazione della prima metà dei seggi.

Si computa poscia il numero dei seggi che a ciascun gruppo spetterebbero secondo la sua entità numerica, risultante dai voti complessivamente raccolti, nel primo scrutinio, in tutto il paese. E si procede, in base a codesto accertamento, alla ripartizione della seconda metà dei seggi fra i diversi gruppi, dichiarando eletti — sino all'integrazione della rispettiva cifra accertata — quei candidati di ciascun gruppo che, pur essendo rimasti soccombenti nei singoli collegi, ebbero a raccogliervi (sempre, s'intende, nel primo scrutinio) il numero successivamente più rilevante di voti.

Così la proporzionalità si attua senza che occorra affogare nell'uniformità d'una concezione unilaterale e d'un corrispondente meccanismo rigido, la genuina varietà di atteggiamenti della lotta politica; e senza che la doverosa valutazione distinta e precisa dei gruppi implichi la soppressione della preziosa irrinunciabile autonomia dell'elettore.

Le obiezioni che a diecine possono presentarsi alla mente considerando i termini — assai semplici a ogni modo — di codesto progetto, sono dall'autore previste con lodevole scrupolo di autocritica, e confutate in modo quasi sempre convincente. Nè a noi preme, ripetiamo, di addentrarci in particolari per censurare o per patrocinare questa o quella singola misura che non abbia necessaria attinenza colla compagine essenziale del sistema.

Ci preme soltanto di ribadire il rilievo nostro, che un congegno elettorale foggato secondo le esposte linee maestre, condurrebbe per vie diverse da quelle sinora poco felicemente battute, alla correzione dei radicali e più lamentati difetti della rappresentanza moderna.

Non sacrificato l'essenzialissimo elemento della fiducia personale che ha modo di farsi valere particolarmente nelle elezioni di ballottaggio. Non dimenticati gli interessi locali che, dopo tutto, sono quasi sempre elementi costitutivi indisconoscibili di quell'interesse

generale che troppo spesso ci si affaccia in veste di fantasma ideologico, destituito di contenuto concreto. Non trascurati gli interessi delle consociazioni in genere, cui è dato di farsi valere in tutte le svariatissime foggie che promanano da comunanza di vedute o d'intenti di qualsivoglia ordine, e cui si attribuisce il peso corrispondente alla concreta rilevanza rispettiva. Costituita, pertanto, l'assemblea in modo da riassumere davvero in sé tutte quante le forze vive del paese, sia personali che collettive, sia materiali che ideali, sia concentrate che diffuse. E conseguito codesto supremo intento dell'istituto rappresentativo guarentendo in pari tempo a ciascun singolo elettore la massima praticabile probabilità di veder computato utilmente il proprio voto.

Queste appunto essendo, come crediamo di aver dimostrato, le precipue esigenze che vogliono essere soddisfatte per restituire dignità e vigore alla intristita vita politica attuale, non possiamo non deplorare che in un momento di così vivo fervore di studi intorno alle riforme elettorali, sia trascurato affatto l'esame del solo progetto moderno di distribuzione della rappresentanza che, discostandosi dalle viete vedute unilaterali suggerite da cieco spirito di parte o da non meno cieche preferenze d'ordine teorico, si addimostri commisurato alle meglio accertate esigenze della realtà storica, e dia perciò il maggior affidamento di felice riuscita nell'applicazione pratica.

Persuasi come siamo che l'attuale stato di grave disarmonia fra i termini della vita sociale e i congegni delle istituzioni politiche non possa sostenersi senza dar luogo, quandochessia, alle più profonde perturbazioni, auguriamo, conchiudendo, che cessi la malaugurata indifferenza scettica che gli studiosi di maggior fama sembrano compiacersi di ostentare riguardo a siffatti momentosi problemi, e che, rievocate alla dignità del dibattito scientifico, le riforme che possono coinvolgere il naufragio o la salvezza delle più preziose conquiste del moderno incivilimento non riescano ad essere abbandonate alle disastrose manipolazioni della politica spicciola.

---